

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Area Interdipartimentale 2 “Organismo Tecnicamente Accreditante”

Aggiornamento delle tariffe per l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e definizione delle tariffe per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sociosanitarie

L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 “*Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale*”;
- VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.e successive modifiche ed integrazioni*” e, in particolare gli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies come modificati dall'art. 1, comma 406 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1997 “*Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimo per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private*”;
- VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “*Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale*”;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 “*Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana*”;
- VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 con il quale è stato istituito l'Organismo Tecnicamente Accreditante della Regione Siciliana e ne sono state definite le competenze;
- VISTO il D.A. 17 giugno 2002, n. 890 “*Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana*” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 68 “*Norme in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa*” della L.R. 12 agosto 2014 n. 21
- VISTO il D.A. 2 marzo 2016, n 319 “*Adeguamento della Regione Siciliana a quanto previsto dall'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012 e dall'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR: elenchi dei requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento. Definizione dei tempi per l'adeguamento. Percorso per l'istituzione dell'organismo tecnico accreditante*”, con il quale è stata recepita formalmente l'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR, adeguando la normativa regionale a quanto stabilito in sede di Conferenza Stato-Regioni;

- VISTO il D.A. 9 gennaio 2024, n. 20 “*Semplificazione del sistema di requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale e identificazione dei requisiti da applicare e delle evidenze da ricercare in ragione del livello di complessità delle strutture*” con il quale, tra l'altro, è stata aggiornata la classificazione delle strutture sanitarie;
- VISTO il D.A. 3 ottobre 2017 n. 1905 “*Definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l'autorizzazione e l'accreditamento all'impiego di tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita e definizione dei tempi per l'adeguamento da parte delle strutture. Modalità di svolgimento delle verifiche per l'autorizzazione e l'accreditamento all'impiego di tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita*” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.A. 17 maggio 2021, n. 435 “*Aggiornamento delle modalità di autorizzazione all'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA). Modalità di autorizzazione dei Centri di nuova istituzione che intendono impiegare tecniche di PMA e dei Centri già autorizzati che trasferiscono la sede operativa*”;
- VISTO il D.A. 4 luglio 2023, n. 741 “*Testo del D.A. 9 agosto 2022 (in GURS n. 40 del 26 agosto 2022), coordinato con le modifiche introdotte con D.A. 29 maggio 2023, n. 560 (in GURS n. 24 del 9 giugno 2023), recante “Aggiornamento delle disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche al Decreto Assessoriale 17 aprile 2003, n. 463”*”;
- VISTO il D.A. 9 agosto 2022, n. 725 “*Definizione delle modalità per il completamento del percorso di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche*”;
- VISTO il D.A. 14 febbraio 2024, n. 140 “*Definizione delle modalità per il completamento del percorso di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche. Approvazione del “Piano per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche, l'aggiornamento e lo sviluppo del sistema regionale di requisiti, la definizione dei programmi di verifica” per il triennio 2024-2026*”, nonché il D.A. 2 aprile 2025, n. 376 con il quale è stato aggiornato il cronoprogramma approvato con il D.A. 14 febbraio 2024, n. 140;
- VISTA la L.R. 15 aprile 2021, n. 9 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale*” e, in particolare, l'art. 51 “*Tariffe per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie*” che demanda ad un decreto dell'Assessore regionale alla Salute la definizione delle tariffe dovute dalle strutture sanitarie per l'effettuazione delle verifiche finalizzate all'accreditamento istituzionale, all'autorizzazione o all'accreditamento all'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita nonché all'autorizzazione o all'accreditamento all'impiego di tecniche di preservazione della fertilità dei pazienti oncologici e destina le entrate derivanti dal pagamento di dette tariffe alla copertura delle spese di competenza dell'OTA;
- VISTO il D.A. 4 luglio 2023, n. 740 “*Definizione delle tariffe per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie. Modifiche e integrazioni al D.A. 27 agosto 2021, n. 833*”;
- VISTO il Decreto Interassessoriale degli Assessori della Salute e della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro 7 novembre 2024, n. 1326 “*Definizione del sistema di verifica per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sociosanitarie di Lungo assistenza, delle strutture sociosanitarie semiresidenziali per anziani con demenza, delle strutture sociosanitarie residenziali psichiatriche*”
- VISTO l'Elenco unico dei Valutatori dall'OTA costituito con il D.D.G. 15 aprile 2024, n. 438 “*Elenco regionale dei Valutatori dell'Organismo Tecnicamente Accreditante*” e successivi aggiornamenti;
- RITENUTO di dover definire le tariffe per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture

sociosanitarie per le quali con il Decreto Interassessoriale degli Assessori della Salute e della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro 7 novembre 2024, n. 1326 è stato definito il sistema di verifica;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 51, commi 1 e 2, della L.R. 15 aprile 2021, n. 9 le tariffe sono soggette ad aggiornamento biennale;

CONSIDERATO che i livelli di efficienza raggiunti nella organizzazione e gestione delle verifiche consentono di operare una riduzione della durata della verifica e, quindi, dei costi per diverse fattispecie contemplate dal D.A. 4 luglio 2023, n. 740;

RITENUTO di dover distinguere le tariffe dovute per le verifiche sul campo da quelle dovute per le verifiche effettuate da remoto e di dover differenziare le tariffe in ragione della complessità della struttura e, quindi, del numero e della tipologia di requisiti oggetto di verifica con riferimento alla nuova classificazione delle strutture adottata con il D.A. 9 gennaio 2024, n. 20, nonché della durata e, quindi, all'importo del rimborso spese dovuto, come definito dalla tabella 3 allegata al D.A. 4 luglio 2023, n. 740;

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 3 dell'art. 51 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9, le entrate derivanti dal pagamento delle tariffe di cui al presente provvedimento sono destinate alla copertura delle spese di competenza dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, come definite dall'art. 2 del D.A. 27 agosto 2021, n. 833 e, cioè, le indennità di verifica ed i rimborsi spese per i componenti dei Gruppi di Verifica costituiti da Valutatori ed Esperti iscritti negli Elenchi tenuti dall'OTA e le spese per il funzionamento dell'OTA alle quali è destinata una quota pari al 19% della tariffa per le verifiche sul posto;

RITENUTO opportuno, sulla base dei risultati della prima applicazione del D.A. 9 gennaio 2024, n. 20, consentire alle Aziende private da cui dipendono più strutture dotate di autonomia organizzativa, in ragione delle caratteristiche organizzative, di optare, ai fini della verifica di conformità ai requisiti per l'autorizzazione e per l'accreditamento, per l'applicazione ai singoli presidi da esse dipendenti delle procedure relative alle aziende monopresidio ovvero per le procedure relative alle aziende multipresidio;

RITENUTO opportuno, al fine di facilitare l'applicazione, allegare al presente decreto le tabelle relative a tutte le fattispecie, anche se non modificate con il presente provvedimento;

D E C R E T A

Articolo 1

Aggiornamento e definizione delle tariffe ai sensi dell'art. 51 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9

1. Nelle tabelle indicate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, sono riportate le tariffe dovute dalle strutture sanitarie, pubbliche e private, per l'effettuazione delle verifiche finalizzate al rilascio e al rinnovo:

- a. dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie monopresidio (Tabella 1);
- b. dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie multipresidio (Tabella 2);
- c. dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie integrate e delle reti assistenziali (Tabella 3);
- d. dell'autorizzazione e dell'accreditamento all'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita (Tabella 4);
- e. dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sociosanitarie di cui al Decreto Interassessoriale degli Assessori della Salute e della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro 7 novembre 2024, n. 1326 (Tabella 5).

2. Le tariffe di cui al comma 1 sono dovute per le verifiche effettuate dall'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) con Gruppi di Verifica costituiti da Valutatori ed Esperti iscritti negli Elenchi tenuti dall'OTA, finalizzate all'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Assessorato regionale della Salute. Restano immodificati gli importi dei rimborsi spese indicati nella tabella 3 allegata al D.A. 4 luglio 2023, n. 740.
3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 51 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9, le entrate derivanti dal pagamento delle tariffe di cui al comma 1 sono destinate alla copertura delle spese di competenza dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, come definite dall'art. 2 del D.A. 27 agosto 2021, n. 833.
4. Ai sensi dell'art. 51, commi 1 e 2, della L.R. 15 aprile 2021, n. 9 le tariffe di cui al precedente comma sono soggette ad aggiornamento biennale.

Articolo 2

Applicazione del D.A. 9 gennaio 2024, n. 20

1. Ai fini della verifica di conformità ai requisiti per l'autorizzazione e per l'accreditamento, alle aziende private si applicano, in via ordinaria, gli allegati di cui agli articoli 4 e 5 del D.A. 9 gennaio 2024, n. 20 relativi alle aziende mono presidio, a meno che, in ragione delle caratteristiche organizzative, l'azienda ritenga più appropriata l'applicazione delle procedure relative alle aziende multipresidio. In tal caso si applicano gli allegati di cui agli articoli 6 e 7 del D.A. 9 gennaio 2024, n. 20 e le relative tariffe, definite dal presente provvedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per l'integrale pubblicazione in parte prima e sarà pubblicato sul sito web dell'Assessorato della Salute, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni ed entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Palermo, 8/10/2025

L'Assessore

Dott.ssa Daniela Faraoni

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12/2/93

Il Dirigente Generale del DASOE

Dott. Giacomo Scalzo

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12/2/93

Il Dirigente dell'OTA

Dott. Antonio Colucci

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12/2/93

Originale agli atti dell'ufficio